

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri         | Presidente   |
| - Dott. Leopoldo Varriale          | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta     | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Roberto Manzione            | Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)              |

nella seduta dell'11 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente presentava, in data 30 luglio 2009, nota di reclamo all'intermediario in qualità di coerede del genitore defunto, che era titolare di un rapporto di conto corrente – cointestato a firma disgiunta - insieme al coniuge. Con la nota si chiedeva, “per *i diritti legittimi vantati*” in qualità di erede, che venissero forniti chiarimenti in ordine al pagamento di un assegno di €. 700,00 – tratto sul conto corrente cointestato al genitore defunto – effettuato il 13 luglio 2009, cioè successivamente al decesso (avvenuto il 4 luglio 2009).

Con lettera del 3 febbraio 2010, l'intermediario forniva riscontro al reclamo e preliminarmente precisava che l'addebito dell'assegno di € 700,00 sul conto corrente era avvenuto quando la filiale di competenza non era ancora a conoscenza dell'avvenuto decesso. Contestualmente, il resistente faceva presente che:

- nel caso di decesso di uno dei cointestatari di un rapporto di conto corrente rimaneva nella disponibilità del cointestatario superstite il 50% del saldo presente al momento del decesso, nel caso di specie pari a €. 1441,01;
- l'importo prelevato risultava, pertanto, pari alla quota di spettanza del cointestatario superstite, così come da quest'ultimo confermato con apposita dichiarazione rilasciata alla banca;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- presso la filiale di riferimento risultava disponibile la somma di € 708,11, che rappresentava il cespite successorio da liquidarsi “congiuntamente” a tutti gli eredi.

Con il ricorso, ricevuto in data 15 febbraio 2010, veniva chiesto all’ABF di condannare l’intermediario resistente al rimborso di € 700,00 in quanto la banca, pur essendo a conoscenza del decesso del genitore - avvenuto in data 4 luglio 2009 – aveva consentito che la cointestataria del rapporto emettesse l’assegno in parola il successivo 7 luglio 2009 “*al fine di distogliere somme relative all’eredità*”.

L’intermediario, con le note di controdeduzione, confermava sostanzialmente quanto già rappresentato nella risposta al reclamo e, non ravvisando proprie responsabilità nella vicenda, chiedeva all’ABF di respingere la domanda avanzata dal ricorrente.

## DIRITTO

A parere del Collegio, le questioni sottese alla richiesta del ricorrente sono abbastanza chiare e possono così essere semplificate: la solidarietà attiva relativa al saldo di un conto corrente, a firme disgiunte, viene meno con la morte di uno dei contestatari? Ed il cointestatario superstite può continuare a disporre del conto? Con quali limiti?

Per trovare una risposta convincente ai quesiti specificati, occorre partire ovviamente dalla espressa previsione codicistica (art.1854 cod.civ.) e dalle condizioni generali di contratto (di conto corrente cointestato, a firma disgiunta) approvate dall’ABI.

Dalla prima disposizione si ricava con certezza che, in caso di cointestazione a firma disgiunta, gli intestatari del conto restano creditori solidali del relativo saldo. Dalla seconda, è possibile riscontrare come “*le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari*” (art. 9, comma 1); viene, inoltre, espressamente previsto che “*Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto*” (art. 9, comma 3).

In dottrina ed in giurisprudenza, l’orientamento prevalente ritiene che la fonte della solidarietà attiva è di natura negoziale e permane, quindi, anche in caso di morte di uno dei cointestatari. In tale ipotesi, dovrebbe applicarsi anche l’art. 1723 cod. civ. che prevede espressamente come la morte del mandante non estingua il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario.

Insomma, nell’ipotesi di una cointestazione (a firme disgiunte) di un conto corrente, l’evento morte di uno dei contitolari non determina lo scioglimento del rapporto. Il conto corrente potrà essere utilizzato separatamente sia dall’originario cointestatario superstite, sia collettivamente dagli eredi dello scomparso.

La banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari soltanto qualora sia stata notificata una formale opposizione.

Nel caso portato all’attenzione dell’ABF, comunque, l’assegno di euro 700 era stato emesso il 7 luglio 2009 (con addebito eseguito il successivo 13 luglio), mentre la prima comunicazione formale relativa alla “scomparsa” di uno dei due cointestatari era stata fatta soltanto il successivo 14 luglio.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nessun appunto, quindi, a parere unanime del Collegio, può essere mosso all'intermediario.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI